



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONE MOLISE**

**Cons. SALVATORE MICONE**

**SEDE**

**e p.c. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONE MOLISE**

**Prof. DONATO TOMA**

**SEDE**

**OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: Sistema Regionale della Formazione Professionale.**

Si trasmette la proposta di legge in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e seguenti dello Statuto della Regione Molise (L.R. 10/2014), a firma dei consiglieri regionali del Partito Democratico Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla.

Campobasso, 05/08/2020

Micaela Fanelli

Vittorino Facciolla



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE XII LEGISLATURA

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### “Sistema Regionale della Formazione Professionale”

di iniziativa dei consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



## Relazione illustrativa

### I principi della riforma

La presente legge di riordino del sistema regionale della formazione professionale intende in primo luogo spostare il finanziamento dall'offerta alla domanda, per garantire che le risorse seguano le persone, assicurando così il loro diritto alla libera scelta. A tale scopo è previsto l'assegno formativo (voucher) quale strategia operativa per la gestione trasparente delle risorse e il contenimento della spesa. Contemporaneamente, si è voluta favorire la crescita di un sistema di offerta aperto, dove enti privati accreditati potessero competere su un piano di pari dignità per offrire servizi personalizzati. Senza un'offerta ampia e variegata, infatti, la libertà di scelta resterebbe puramente nominale.

La Regione, infine, ha definitivamente smesso i panni dell'ente gestore per assumere una vera responsabilità di governo. Definisce gli obiettivi, valuta i risultati, attua forme di controllo perché le proposte siano sempre più vicine ai bisogni emergenti, ma non si sostituisce al libero gioco della domanda e dell'offerta. Mette invece a disposizione di tutti quegli strumenti che favoriscono il collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

L'esito è che in Molise oggi istruzione e formazione professionale compongono un sistema unico, che si integra compiutamente con le politiche sul lavoro e favorisce una risposta effettiva alla sfida della competitività e del mercato. Si concretizza così quel principio sussidiario che vede al centro la persona, le opere, le relazioni sociali finalizzate allo sviluppo del capitale umano.

All'art.1 vengono definiti gli obiettivi e le finalità della legge in particolare: la centralità della persona, la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, la differenziazione e la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, il collegamento delle politiche dell'istruzione e della formazione con le politiche di sviluppo produttivo e del lavoro. All'art.2 si prevede la collaborazione istituzionale e la concertazione sociale.

Dall'art.3 si inizia a normare sulla cosiddetta offerta formativa, in particolare del "Sistema educativo della formazione professionale", della "Natura e articolazione dell'offerta" (art. 4), con i percorsi di secondo ciclo, successivi al secondo ciclo e del quinto anno integrativo.

All'art.5 si prevede l'integrazione tra istruzione e formazione professionale e all'art.6 si definisce la formazione degli adulti, cioè quella continua.

All'art.7 si tratta del "diritto - dovere" di istruzione e formazione e obbligo di istruzione. Mentre all'art.8 si definiscono i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, e a seguire quelli di Alta formazione, poli formativi e ITS (art.9).

All'art.10 si norma sulla cosiddetta "Formazione continua e permanente" e all'art.11 sulla "Formazione abilitante", un percorso formativo che risponda agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata.

Altro punto importante è l'orientamento scolastico e professionale di cui all'art.12, cui si aggiungono all'art.13 la gestione di apprendistato, tirocinio e alternanza scuola lavoro.

Di fondamentale importanza sarà la gestione della Rete degli Operatori, infatti all'art.14 si va a creare un "Albo dei soggetti accreditati", prevedendo modalità e criteri per l'accredito (art.15).



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico

Infine si va a normare sull'attribuzione delle risorse a partire dall'assegno formativo (voucher), di cui all'art.16. Poi all'art.17 si tratta della programmazione e gestione delle attività inerenti il *voucher*, ed infine si prevedono anche monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati, all'art.18.

Inoltre all'art.19 si inserisce una "Clausola valutativa" dei percorsi formativi che coinvolge Giunta e Consiglio Regionale.

All'art.20 si inserisce l'invarianza della spesa, in quanto sono risorse ricomprese nei programmi indicati nella previsione finanziaria, a valere sulle risorse per il finanziamento nell'ambito del programma "Formazione professionale" e del programma "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" della missione "Politiche per il lavoro e la formazione professionale". A ciò si aggiunge il finanziamento degli interventi sui Fondi strutturali comunitari. L'art. 22 tratta l'entrata in vigore.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE  
Protocollo Interno N. 4722/2020 del 05-08-2020  
Doc. Principale - Copia Documento



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico

## **INDICE - Sistema Regionale della Formazione Professionale**

### **CAPO I - OBIETTIVI**

Art.1- Oggetto e finalità

Art.2- Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

### **CAPO II - OFFERTA FORMATIVA**

Art.3 - Sistema educativo della formazione professionale

Art.4 - Natura e articolazione dell'offerta

Art.5 - Integrazione tra istruzione e istruzione e formazione professionale

Art.6 - Educazione degli adulti

Art.7 - Diritto - dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione

Art.8 - Istruzione e formazione tecnica superiore

Art.9 - Alta formazione, poli formativi e ITS

Art.10 - Formazione continua e permanente

Art.11 - Formazione abilitante

Art.12 - Orientamento scolastico e professionale

Art.13 - Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola lavoro

### **CAPO III - RETE DEGLI OPERATORI**

Art.14 - Albo dei soggetti accreditati

Art.15 - Modalità e criteri per l'accreditamento

### **CAPO IV - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE**

Art.16 - Assegno formativo (voucher)

Art.17 - Programmazione e gestione delle attività

Art.18 - Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati

### **CAPO V -DISPOSIZIONI FINALI**

Art.19 - Clausola valutativa

Art.20 - Clausola di invarianza finanziaria

Art.21 - Entrata in vigore



## Sistema Regionale della Formazione Professionale

### CAPO I - OBIETTIVI

#### *Art.1*

#### *Oggetto e finalità*

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione, disciplina il sistema della formazione professionale, al fine di assicurare ad ognuno opportunità di apprendimento lungo l'arco della vita, favorire la cittadinanza e l'occupabilità delle persone, nonché la competitività del sistema produttivo regionale.

2. La Regione, in attuazione del comma 1 e nel rispetto del principio di leale collaborazione, in particolare, persegue:

a) la centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, della pari opportunità di accesso ai percorsi, l'innalzamento dei livelli culturali e professionali, nonché la libertà di insegnamento e la valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l'inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro;

b) la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, mediante:

I. azioni per sviluppare, nel rispetto delle finalità educative, culturali e professionali proprie di ciascun sistema, l'interazione e il raccordo tra gli stessi e assicurare agli utenti, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi, la reversibilità delle scelte e la mobilità orizzontale e verticale tra i diversi percorsi;

II. azioni per valorizzare l'autonomia dei soggetti che operano nelle istituzioni formative accreditate, così come coloro i quali operano nelle istituzioni scolastiche e nelle università, ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) la differenziazione e la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, per offrire opportunità di formazione adeguate ai fabbisogni di giovani, con particolare attenzione alla domanda formativa più debole e per rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento degli utenti;

d) il collegamento delle politiche dell'istruzione e della formazione con le politiche di sviluppo produttivo e del lavoro, mediante la partecipazione all'azione di programmazione, attraverso il contributo degli enti locali, delle parti sociali, dei soggetti coinvolti nei processi di istruzione e formazione professionale, delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, delle istituzioni formative accreditate, degli enti del terzo settore.



## **Art.2**

### *Collaborazione istituzionale e concertazione sociale*

1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.
2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per le politiche regionali ed individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.

## **CAPO II - OFFERTA FORMATIVA**

### **Art.3**

#### *Sistema educativo della formazione professionale*

1. Il sistema educativo della formazione professionale, inteso quale insieme di percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, è diretto ad elevare le competenze generali delle persone, al fine di:
  - a) ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;
  - b) assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica;
  - c) fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio;
  - d) favorire la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale;
  - e) elevare il livello delle conoscenze e delle competenze;
  - f) promuovere lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni formative di cui all'articolo 6.
2. La Regione, attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale, assicura agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, tale da corrispondere alle specifiche esigenze ed aspettative individuali.
3. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità e di efficacia.

### **Art.4**

#### *Natura e articolazione dell'offerta*



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



1. Il sistema di istruzione e formazione professionale si articola in:

- a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;
- b) percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo;
- c) quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:

- a) specializzazione professionale;
- b) formazione continua;
- c) formazione permanente;
- d) formazione abilitante.

3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli standard formativi nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

## **Art.5**

### *Integrazione tra istruzione e formazione professionale*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale la Regione promuove l'integrazione tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale, attraverso interventi che ne valorizzino gli specifici apporti ed assicurino il raccordo con il sistema universitario.

## **Art.6**

### *Educazione degli adulti*

1. La Regione promuove lo sviluppo e il raccordo territoriale, anche attraverso la realizzazione di accordi, tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'educazione degli adulti, quale insieme delle opportunità formative, formali e non formali, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Tali interventi sono finalizzati a favorire:



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



- a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
- b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
- c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
- d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi con la cittadinanza.

## **Art.7**

### *Diritto - dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione*

2. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.
3. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali e ai curricula definiti dal Ministero della pubblica istruzione, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi.
4. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione.
5. È istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle anagrafi provinciali, coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria.

## **Art.8**

### *Istruzione e formazione tecnica superiore*

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di una certificazione di competenza di III livello europeo.
2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese.
3. La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché



verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.

## **Art.9**

### *Alta formazione, poli formativi e ITS*

1. La Regione promuove percorsi di alta formazione con lo scopo di stimolare l'accesso alla formazione lungo tutto l'arco della vita in un'ottica di aggiornamento costante, la specializzazione delle persone al fine di aumentarne l'occupabilità e l'adattabilità, la sinergia con il mondo delle imprese attraverso l'analisi del reale fabbisogno aziendale e l'adozione di stage e tirocini aziendali, nonché il coinvolgimento di esperti e testimonial aziendali durante i percorsi formativi.
2. La Regione sostiene la costituzione di poli formativi, quale modalità organizzativa sul territorio, i quali offrono percorsi e servizi sull'intera filiera professionalizzante, fino all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione continua e permanente, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e attraverso un attivo coinvolgimento dei diversi attori, educativi e socioeconomici.
3. La Regione promuove la creazione degli Istituti Tecnici Superiori quali "scuole ad alta specializzazione tecnologica", che rispondono alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Gli ITS formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione che comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali, così come da normativa vigente.
4. Allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa per rispondere alla domanda di alte competenze professionali espressa dal sistema delle imprese e di favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione promuove, tra le istituzioni formative, le istituzioni scolastiche, le università, i centri di ricerca, le imprese e altri soggetti pubblici e privati, intese volte alla costituzione di poli formativi, ITS e percorsi di alta formazione.

## **Art.10**

### *Formazione continua e permanente*

1. La Regione promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.
2. La Regione promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi. La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali.

## **Art.11**

### *Formazione abilitante*

1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, regolamentati dallo Stato o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni.
2. Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione che risponde agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione professionale.

## **Art.12**

### *Orientamento scolastico e professionale*

1. L'orientamento scolastico e professionale, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.
2. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dei servizi e delle attività di orientamento, anche mediante interventi di formazione dei docenti ed adeguata strumentazione didattica.
3. I soggetti accreditati di cui all'articolo 14 si raccordano con istituzioni scolastiche, famiglie, università, mondo del lavoro, sistema delle imprese e soggetti istituzionali per lo sviluppo delle attività di orientamento, nella prospettiva dell'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

## **Art.13**

### *Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola lavoro*

1. La Regione valorizza la qualità della formazione degli apprendisti quale modalità formativa finalizzata alla loro crescita personale e professionale in coerenza con le disposizioni normative di cui al D. Lgs 167/2011 e smi. Ai percorsi delle tre diverse tipologie di apprendistato (di cui agli artt.



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico

3, 4, 5 del d.lgs 167/2011 e smi) conseguono rispettivamente qualifiche e attestati di competenza di diverso livello europeo.

2. Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza scuola-lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo.

### **CAPO III - RETE DEGLI OPERATORI**

#### **Art.14**

##### *Albo dei soggetti accreditati*

1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B.
2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.
3. Alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
4. Alla sezione B dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono i soli percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, di cui all'articolo 4, comma 2.
5. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano apposita istanza di accreditamento alla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 15.

#### **Art.15**

##### *Modalità e criteri per l'accREDITAMENTO*

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accREDITAMENTO, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:
  - a) indici specifici di efficienza ed efficacia;
  - b) adeguata dotazione logistica e gestionale;
  - c) affidabilità economico-finanziaria;
  - d) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
  - e) disponibilità di competenze professionali;
  - f) capacità di correlazione con il territorio;



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



- g) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali;
- h) utilizzo di un rapporto dipendente per almeno tre delle risorse umane previste per il presidio funzionale.

2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:

- i) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- j) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa;
- k) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;
- l) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;
- m) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;
- n) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;
- o) l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente;
- p) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale DGR 533/2012 e s.m.i. (Dispositivo per l'Accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.

## CAPO IV - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

### Art.16

#### *Assegno formativo (voucher)*

1. La Regione riconosce il diritto soggettivo alla formazione in base alle necessità delle singole persone e sostiene la formazione individuale allo scopo di accrescere le conoscenze e le competenze dei cittadini.
2. Nell'ottica di uno sviluppo professionale durante tutto l'arco della vita, la Regione procede al contempo ad una programmazione di qualità realmente connessa con i fabbisogni del territorio e tesa al contenimento della spesa.
3. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria e al fine di garantire la piena libertà di scelta da parte dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, collocando questi al centro delle politiche educative e formative pubbliche quali beneficiari ultimi degli interventi pubblici, la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio dell'assegno formativo (voucher).



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



4. Il criterio dell'assegno formativo (voucher) può essere utilizzato anche adottando coefficienti e criteri correttivi a vantaggio delle aree svantaggiate, nonché in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza e alla tipologia e qualità dell'offerta formativa.

#### **Art.17**

##### *Programmazione e gestione delle attività*

1. Al fine di programmare e regolamentare l'attribuzione delle risorse destinate agli assegni formativi (voucher), la Regione procede a individuare e promuovere i settori economici di punta che valorizzano il territorio e che possono favorire lo sviluppo socio-economico regionale anche nel lungo termine, garantendo le condizioni per la specializzazione di figure professionali operanti in questi settori. A tal fine provvede periodicamente ad aggiornare l'analisi del fabbisogno formativo del tessuto economico e sociale della regione.

2. La Regione, al fine di sostenere la realizzazione di progetti formativi dei singoli individui per soddisfarne le esigenze di aggiornamento ed ampliamento di conoscenze e competenze professionali, procede periodicamente a:

- a) invitare i soggetti formativi accreditati, attraverso specifici avvisi pubblici che definiscono parametri e criteri, a presentare le proprie offerte formative;
- b) selezionare le offerte formative rispondenti agli avvisi pubblici;
- c) definire e pubblicare gli avvisi per la concessione degli assegni formativi;
- d) definire e pubblicare le graduatorie dei beneficiari degli assegni formativi.

#### **Art.18**

##### *Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati*

1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

### **CAPO V -DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.19**

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel favorire il raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione e nel promuovere l'apprendimento di qualificate competenze.

2. A tal fine, su iniziativa dell'assessore con delega in materia, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sull'attuazione della presente legge che



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico

contiene informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, i soggetti interessati e gli effetti ottenuti, in particolare:

- a) in che misura i percorsi formativi sono stati attivati nelle diverse province ed aree professionali, quali sono gli esiti in termini di iscrizioni, qualifiche e attestazioni rilasciate;
- b) con quali modalità, entità, diffusione territoriale e livello di partecipazione sono state realizzate le iniziative di alternanza scuola-lavoro, di passaggio dall'istruzione all'istruzione e formazione professionale e viceversa e di costituzione dei poli formativi;
- c) attraverso quali iniziative la Regione ha sostenuto i servizi e le attività di orientamento;
- d) come varia negli anni la composizione della rete degli operatori, quali sono le modalità di funzionamento del sistema di accreditamento adottato e quali le principali motivazioni di eventuali esclusioni o cancellazioni dall'albo;
- e) in che misura la Regione ha finanziato il sistema educativo disciplinato dalla presente legge, a quali fonti di finanziamento ha fatto ricorso e quali sono le ragioni delle eventuali variazioni nel tempo della spesa sostenuta.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

4. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

## **Art.20**

### *Clausola di invarianza finanziaria*

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## **Art.21**

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.